

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1742</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984

*Presentato il 24 maggio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Lo stato di sinistrosità, che fa riferimento, in particolare, ai paesi esteri che hanno chiesto la ristrutturazione dei loro debiti di scadenza nel 1984 o per i quali esiste da tempo una insolvenza generalizzata, porta a considerare in circa 1.000 miliardi di lire l'ammontare degli indennizzi che la SACE sarà chiamata a pagare nel corso del 1984. Inoltre, margini di incertezza permangono sul grado di solvibilità di alcuni paesi che incontrano, in questo momento, difficoltà finanziarie (ad esempio, la Nigeria) o che effettuano i loro pagamenti con notevole irregolarità (è questo il caso della Libia).

La suddetta stima di 1.000 miliardi prende in considerazione le richieste di indennizzo che sono già in corso di istrut-

toria (300 miliardi circa) e i crediti già ristrutturati e da riscadenzare che verranno a maturazione nel corso dell'anno, nonché i crediti verso quei paesi (come la Polonia), che risultano da tempo in sinistrosità generalizzata.

Vi è inoltre da considerare che, nelle richiamate previsioni di indennizzo, sono state incluse le scadenze limitatamente ai primi dieci mesi dell'anno per i crediti finanziari, e quelle del primo semestre per i crediti fornitori, in quanto si è tenuto conto dei termini costitutivi di sinistro e dei tempi tecnici per lo svolgimento dell'istruttoria.

Infine, oltre all'incerta solvibilità di taluni paesi, una variabile difficile da quantificare è costituita dall'andamento del tasso di cambio lira/dollaro USA, consi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

derato che i tre quarti circa degli indennizzi considerati si riferiscono a crediti denominati in dollari USA.

Per quanto riguarda le disponibilità e le previsioni delle entrate della SACE per l'anno 1984, per incasso dei premi e di recuperi a fronte di indennizzi finora corrisposti, le stesse sono costituite complessivamente da circa 850 miliardi di lire, a fronte della richiamata previsione di uscite per pagamento indennizzi (1.000 miliardi) e di spese generali (15 miliardi): ne risulta, pertanto, un disavanzo di cassa della Sezione per il 1984 dell'ordine di 165 miliardi di lire.

Per far fronte al suddetto disavanzo e considerato che, in aggiunta ad esso, si

potrebbero verificare nel corso dell'anno ulteriori sinistri per l'insolvenza di paesi che non hanno sinora formalizzato richieste di ristrutturazione, e considerata altresì l'aleatorietà dei rimborsi e dei recuperi a fronte degli accordi di consolidamento e di rifinanziamento dei crediti, si ritiene che il fabbisogno aggiuntivo della SACE per il 1984 potrà aggirarsi sui 200 miliardi di lire. Con il presente provvedimento, pertanto, viene proposto - in relazione alle risorse al momento disponibili - un aumento del Fondo di dotazione della SACE di 100 miliardi di lire, da destinare al pagamento di indennizzi.

Con l'articolo 2 si provvede ad indicare i necessari mezzi di copertura della conseguente spesa di lire 100 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

## ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.